

EVASORI IN SVIZZERA

**La lista Falciani non
è utilizzabile da Gdf
ed Entrate per fare
accertamenti fiscali**

Bartelli a pag. 25

Ctr Milano disconosce la lista e configura responsabilità penali per chi l'ha utilizzata

Falciani, Fisco e Gdf nella brace

L'uso configura il reato di accesso abusivo a internet



DI CRISTINA BARTELLI

Per l'utilizzo della lista Falciani la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate potrebbero essere riconosciuti responsabili del reato di cui all'articolo 615-ter del codice penale, accesso abusivo al sistema informatico, di appropriazione indebita aggravata di documenti, ai sensi degli articoli 846 e 61, n. 11 codice penale e «a tutto ciò potrebbe aggiungersi anche, paradossalmente, il reato di ricettazione ex articolo 648 del codice penale». Non ci va molto per il sottile il giudice Salvatore Di Blasi della commissione tributaria regionale di Milano chiamato a decidere su un ricorso di un contribuente, assistito e difeso dallo studio dell'avvocato Asa Peronace, risultato nella lista dei detentori di disponibilità finanziarie presso la Hsbc di Ginevra, sottratta alla banca da Herve Falciani.

Il giudice della commissione tributaria regionale di Milano accoglie in toto le tesi della difesa disconoscendo la possibilità di utilizzo, ai fini di accertamenti e verifiche fiscali, dei nominativi italiani inseriti nella lista in quanto frutto di un reato.

La lista, infatti, è stata sottratta in maniera illecita da

Falciani e poi rivenduta dallo stesso a diversi paesi tra cui la Francia. E proprio l'amministrazione finanziaria francese passò alla magistratura italiana i nominativi italiani presenti in lista. A suo tempo l'amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza iniziarono a lavorare sulla lista protetti dalla considerazione che i nomi erano stati trasferiti, dall'autorità francese a quella italiana, attraverso una procedura di cooperazione amministrativa e quindi lecita e rituale.

Ma su questo impianto si è abbattuta una decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pinerolo a cui la commissione tributaria regionale milanese si richiama.

Per la Ctr infatti la decisione, benché resa in ambito diverso da quello tributario, non si può ignorare in quanto la stessa ha deciso su un fatto che costituisce innesco dell'accertamento fiscale e riverbera i suoi effetti anche nei «procedimenti derivati seppure in un differente ordinamento». Il Gip di Pinerolo infatti ha archiviato il caso stabilendo la non utilizzabilità delle liste e il divieto di ulteriore indagine da parte della

Guardia di finanza con la disposizione di distruzione degli atti derivanti dalla lista.

La commissione regionale accoglie in pieno le conclusioni a cui era arrivato anche il giudice di primo grado e le rafforza sostenendo che «le considerazioni racchiudono in sé il principio di diritto per cui le procedure di acquisizione della documentazione di supporto alla ripresa fiscale operata sono da considerarsi illegittime e, quindi, i documenti utilizzati privi di riscontro e di attestazione di conformità ad originale da parte delle autorità francesi non sono attendibili». Insomma, per i giudici i documenti, che hanno fondato la base dell'intero accertamento, con l'atto di contestazione, sono stati acquisiti irritualmente dall'autorità italiana: «atteso», concludono



i giudici, «che la stessa non ha provveduto a controllarne l'autenticità, la provenienza e la riferibilità». A sostegno di ciò, per i giudici, i documenti basati sulla lista Falciani, da parte della Gdf e della direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, sono il frutto di una raccolta illegale di informazioni in quanto Falciani, per la Ctr di Milano, si è abusivamente introdotto, contro la volontà di chi aveva il diritto ad escluderlo, integrando la fattispecie di reato di accesso abusivo al sistema informatico. Ecco perché per i giudici si tratta di documenti di origine illecita con la conseguenza che il contenuto non può essere utilizzato in processo. La sentenza non risparmia critiche all'operato dell'Agenzia delle entrate. Per i giudici l'Agenzia non ha minimamente considerato che Falciani si è reso colpevole di fatti che costituiscono reato per la legge italiana e, ad aggravare la situazione, si legge in sentenza, che si potrebbe configurare in capo all'amministrazione anche il reato di ricettazione.